



# Novità fiscali: crediti d'imposta e incentivi dopo l'emergenza Covid19

Principali provvedimenti introdotti  
riguardo ai crediti d'imposta e agli  
incentivi previsti dallo Stato



# Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi

Il Decreto Rilancio estende la possibilità di richiedere un credito d'imposta per i canoni di locazione, già previsto nel Decreto Cura Italia per i soli locali accatastati C1, anche a tutte le locazioni (in termini a-tecnici gli "affitti") non abitative, indipendentemente dalla categoria catastale.

La novità riguarda tutti gli odontoiatri, a prescindere che esercitino l'attività odontoiatrica con:

- > P.IVA individuale
- > Studio associato (o associazione professionale)
- > S.n.c. o S.a.s.
- > S.r.l., S.p.A. o STP in forma di S.r.l./S.p.A.

È, quindi, riconosciuto un credito d'imposta parametrato ai canoni di locazione (pagati) degli immobili ad uso non abitativo, e destinati allo svolgimento dell'attività di impresa o professionale tra cui studi (nelle varie forme) e laboratori.

## Il contributo in oggetto spetta a condizione che:



- > I ricavi o i compensi siano inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
- > I locatari (i c.d. "inquilini") abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento 2020 di almeno il 50%, rispetto agli stessi mesi (marzo, aprile, maggio) del 2019.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni versati nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio ed è pari al:

# 60%

dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing (solo operativo secondo l'opinione dell'Agenzia delle Entrate).

# 30%

in caso di contratti di servizi e "prestazioni complesse" (come il coworking) o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo.



Si ricorda, che è necessario, prima di eseguire la compensazione del credito (in F24) il pagamento dei canoni, o farlo comunque entro il 31.12.2020. Qualora il credito venga indicato in dichiarazione per essere compensato, indicativamente potrà essere utilizzato da giugno-luglio 2021.

Il contribuente, infatti potrà beneficiare dell'agevolazione in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (dichiarazione 2021 riferita al 2020), oppure in compensazione con F24 (utilizzando il codice tributo "6920") successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Con la Circolare 14/E del 6 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha, da un lato ampliato l'ambito di applicazione includendo, secondo la sua opinione, anche gli immobili abitativi a condizione che siano utilizzati nell'esercizio di attività professionale o imprenditoriale, dall'altro, ristretto non di poco l'ambito di applicazione per i leasing. La restrizione lascia perplessi, infatti, la norma riporta unicamente il termine canoni di leasing senza stabilire che questi debbano essere solamente i leasing operativi e non i finanziari.

Semplificando, si ricorda che il leasing operativo (rarissimo per gli immobili) è più simile a un noleggio o a un utilizzo di mero godimento e non ha, a differenza del leasing finanziario, interesse verso un'acquisizione in futura proprietà dell'immobile, ad esempio attraverso il riscatto.

Secondo l'art. 122 del Decreto Rilancio, sarà possibile cedere il credito a soggetti terzi che lo utilizzeranno in compensazione, quindi con le stesse modalità del cedente. La cessione appena citata potrà avvenire anche a favore del locatore, di banche e di intermediari finanziari. In tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito d'imposta (40% del canone considerando che il credito è del 60% o 70% del canone in caso di contratti di servizi o complessi).

Per quanto concerne, invece, il credito d'imposta per gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente, lo stesso non spetta sull'intero canone ma solo sul 50% dell'importo totale.

Si specifica infine che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap (quindi non è "tassato").



Prenota subito la tua...  
**AdviceROOM**

I nostri esperti sono al tuo servizio

per saperne di più su  
questo argomento  
contatta i nostri esperti su:

[bquadro.it/pagine/adviceroom](https://bquadro.it/pagine/adviceroom)





# Credito d'imposta per la sanificazione

Il credito d'imposta per le spese di sanificazione, introdotto dal D.L. "Cura Italia" per contenere il contagio del virus Covid-19, è stato ampliato dal D.L. "Liquidità" e dal D.L. "Rilancio" ricomprendendo anche l'acquisto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e degli altri dispositivi di sicurezza necessari per proteggere i lavoratori aumentando la dotazione finanziaria totale (per fortuna!) e la percentuale del credito di imposta.

Il Bonus fiscale in esame interessa tutti gli odontoiatri, a prescindere che esercitino l'attività odontoiatrica con:

- P.IVA individuale
- Studio associato (o associazione professionale)
- S.n.c. o S.a.s.
- S.r.l., S.p.A. o STP in forma di S.r.l./S.p.A.



## 60%

Il credito d'imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (dalla data di entrata in vigore e fino al 31.12.2020) per:

- La sanificazione degli ambienti di lavoro
- L'acquisto degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa per la sanificazione
- L'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2, FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
- L'acquisto di altri dispositivi rivolti a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, come ad esempio, termometri e termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, ivi incluse le eventuali spese di installazione (a condizione che siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla regolamentazione vigente)
- L'acquisto di altri dispositivi rivolti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come ad esempio, barriere e pannelli protettivi, comprensivi di spese di installazione

Il suddetto credito spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (quindi con un massimo di spesa di 100.000 euro). Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione tramite il modello F24, "a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso".



Si precisa che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 20/E del 10 luglio 2020, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 259854/2020, nonché un modulo specifico per la prima comunicazione dell'importo delle spese di sanificazione e di acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Restano ancora da chiarire alcuni aspetti connessi a macchinari utili per la sanificazione degli ambienti (molto utilizzati in ambito odontoiatrico), se costituisca credito il costo di acquisto o l'ammortamento.

Confermato invece che l'IVA indetraibile costituisce un valore che genera credito di imposta.

Per i criteri di contabilizzazione, infine, si segnala che i professionisti e gli studi associati seguono il criterio di cassa mentre le imprese quello di competenza anche nel conteggio del credito.



Prenota subito la tua...  
**AdviceROOM**

I nostri esperti sono al tuo servizio

per saperne di più su  
questo argomento  
contatta i nostri esperti su:

[bquadro.it/pagine/adviceroom](https://bquadro.it/pagine/adviceroom)





# Credito d'imposta pubblicità

Il credito d'imposta in questione, per quanto riguarda il 2020, è calcolato nella misura unica del 50% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati. Non riguarda pertanto solo l'incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente (come previsto negli anni passati).

Sono oggetto di credito tutti gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie eseguite su:

- > stampa quotidiana o periodica anche on-line
- > emittenti tv o radio anche digitali

Il credito riguarda tutti gli odontoiatri a prescindere da come esercitino l'attività professionale. Potranno ottenerlo quindi:

- > le P.IVA individuali
- > gli Studi associati (o associazioni professionali)
- > le S.n.c. o S.a.s.
- > le S.r.l., S.p.A. o STP in forma di S.r.l./S.p.A.



È stato inoltre innalzato fino a 60 milioni il tetto di spesa per l'anno 2020, con un incremento delle risorse disponibili pari a 32,5 miliardi di euro.

Per l'anno 2020, la comunicazione telematica per l'accesso al credito potrà essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Si precisa, in merito, che restano valide quelle eventualmente già presentate tra il 1° marzo e il 31 marzo 2020.



Prenota subito la tua...  
**AdviceROOM**

I nostri esperti sono al tuo servizio

per saperne di più su  
questo argomento  
contatta i nostri esperti su:

[bquadro.it/pagine/adviceroom](https://bquadro.it/pagine/adviceroom)





# Contributo a fondo perduto (art. 25 D.L. "Rilancio")

Su questo argomento ci si augura che le attività di protesta del **mondo professionale** possano ottenere il risultato di essere nuovamente **reincluso nei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto** (come da una prima versione in bozza del decreto).

È stato previsto un contributo a fondo perduto a condizione che:

- I ricavi o i compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro
- L'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (si sottolinea che tale condizione non è richiesta per chi ha iniziato l'attività dall'1.01.2019). In sostanza si richiede un calo del fatturato/corrispettivi superiore al 33,34%

Il contributo, alla data di redazione del presente book, è previsto solo per quegli **odontoiatri che esercitano l'attività attraverso:**

- S.n.c. o S.a.s.
- S.r.l., S.p.A. o STP in forma di S.r.l./S.p.A.

Infatti, sebbene il contributo in questione interessi in via teorica sia imprese sia liberi professionisti e titolari di reddito di lavoro autonomo, vengono tuttavia **esclusi:**

- i professionisti iscritti ad un Ordine professionale
- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (che hanno diritto alla percezione delle indennità di 600€ di cui all'art. 27 del DL 18/2020)

Rimane invece dubbio il caso degli Studi associati: la dottrina, formata da autorevoli commentatori, sostiene che non sia così chiaro se le Associazioni professionali rientrino nei soggetti che possono fruire del contributo o meno. La tesi prevalente è che il contributo possa essere richiesto anche da loro per una serie di motivazioni tecniche, tra cui un'apertura dell'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15/E del 13 giugno scorso.

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza fra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

- 20% per soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro
- 15% per soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro
- 10% per soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro

È comunque previsto un **contributo minimo** (se inferiore alla cifra calcolata come sopra riportato) pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa **presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate**. L'istanza appena citata va presentata entro **60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica (ossia entro il 13 agosto)** per la presentazione della stessa e deve contenere l'autocertificazione di regolarità antimafia dei soggetti da sottoporre a verifica. **Norme particolari sono previste per i soggetti attivi dal 1 gennaio 2019 in poi e per le relative modalità di conteggio si rimanda alla suddetta Circolare 15/E.**

# % Sconto su saldo IRAP e primo acconto

È stato previsto un vero e proprio **sconto sul saldo dell'IRAP** da pagarsi nel 2020 rispetto agli acconti versati in riferimento al 2019 e, soprattutto, **sul primo acconto 2020 (definitivo e non solo finanziario)**.

L'agevolazione riguarda **tutti gli odontoiatri** di micro, piccole e medie dimensioni, a prescindere che esercitino l'attività odontoiatrica con:

- > P.IVA individuale
- > Studio associato (o associazione professionale)
- > le S.n.c. o S.a.s.
- > le S.r.l., S.p.A. o STP in forma di S.r.l./S.p.A.

a condizione che abbiano conseguito **ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020.



Questi soggetti sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- > del saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2019
- > del primo acconto IRAP relativo al periodo di imposta 2020

Servizio  
esclusivo  
Bquadro

Prenota subito la tua...  
**AdviceROOM**

I nostri esperti sono al tuo servizio

per saperne di più su  
questo argomento  
contatta i nostri esperti su:

[bquadro.it/pagine/adviceroom](https://bquadro.it/pagine/adviceroom)







# Rafforzamento patrimoniale delle imprese (art. 26 del D.L. "Rilancio")

Esclusivamente per le società di capitali di rilevanti dimensioni per il settore, i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 milioni e 50 milioni di euro (che abbiano subito una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l'1.03.2020 e il 30.04.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19) vengono previste agevolazioni per la ricapitalizzazione patrimoniale.



Infatti, se, dopo il 19.05.2020 ed entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale, a pagamento e integralmente versato, a favore di tali società:

- ai soci che effettuano il versamento compete un credito d'imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021
- alla società compete un credito d'imposta, anch'esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all'ammontare dell'aumento di capitale effettuato.

L'ammontare massimo dell'aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro, a cui corrisponde in capo al socio un credito d'imposta massimo di 400.000,00 euro.

Il socio deve detenere la partecipazione sino al 31.12.2023. La distribuzione di riserve di ogni genere in data precedente comporta l'obbligo di restituzione del credito d'imposta con gli interessi.

L'agevolazione è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Si ringrazia Terzuolo Brunero & Associati, commercialisti in Torino e Milano per il contributo alla stesura di questo documento.



## Astidental SpA

Via del Lavoro, 9 • 14100 Asti (AT)  
tel. (+39) 0141.492311  
info@bquadro.it

*Bquadro è un marchio appartenente ad Astidental di Sabbione S.p.A.  
Azienda con Sistema di Qualità certificato da DNV UNI EN ISO 9001:2015.  
Capitale Sociale 510.000 e i.v. - R.E.A 76661  
Registro Imprese - C.F. - P.IVA 01067490050 - Rec.Min-San 02948A*

[www.bquadro.it](http://www.bquadro.it)